



TRIBUNALE DI RAGUSA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

n. 260 /2021 R.G.E.

Il G.E.;

visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice"; ritenuto che con decreto del 13/6/2024 è stato disposto che l'udienza odierna fosse sostituita con il deposito di note scritte; ritenuto che il creditore procedente ha depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza; ritenuto che, per come riferito dal delegato (cfr. relazione del 28/6/2024), il creditore procedente ha versato il fondo spese nel termine assegnato con decreto del 4/6/2024;

P.Q.M.

dispone la prosecuzione delle operazioni delegate (come da ordinanza del 3/4/2024).

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 03/07/2024.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il G.E.
Carlo Di Cataldo

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it